

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

**PROJECT
TO
PROTECT
COME SALVARE
CASELLE
PROGETTARE
PER
PROTEGGERE
www.vivicaselle.eu**

Caselle d'Erbe, 16.07.2012

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del patrimonio culturale **deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati** e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Oggetto:

Richiesta di verifica di NULLITA' e/o ILLEGITTIMITA' del Parere della Commissione V.A.S. n° 39 del 15 Maggio 2012, inerente al "V.A.S. del P.A.T." di Sommacampagna.

Che un "cittadino" abbia da "intuire" che ci sono state delle modifiche alle Norme di Attuazione di un P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e che sia stato modificato il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica della V.A.S. del P.A.T. è una evidente anomalia se questa "intuizione" è conseguente all'aver ricevuto una Raccomandata da parte del Tribunale di Verona... a seguito di un procedimento aperto da una ditta i cui terreni potrebbero essere stati modificati d'uso, rispetto alla Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 19 Gennaio 2009 che aveva già adottato il P.A.T. e la VAS del PAT del Comune di Sommacampagna.

Il sottoscritto cittadino dopo aver ricevuto questa raccomandata dal Tribunale e dovendo acquisire documenti che potessero essergli utili nella causa in corso, solo così... si è accorto che era stata "modificata" la VAS del PAT di Sommacampagna.

Alla **Regione Veneto**

Avv. Paola Noemi Furlanis

Dirigente della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV)

Via Cesco Baseggio, 5

30174 Mestre (VE)

valutazione@regione.veneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza a:

Alla **Regione Veneto**

Arch. Vincenzo Fabris

Direzione Urbanistica e Paesaggio

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99

Cannaregio, 99

30121 - VENEZIA

commissario.territorio@regione.veneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it


Al **Comune di Sommacampagna**

All'Assessore all'Urbanistica

Via Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMACAMPAGNA

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

STUDIO LEGALE ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI Tel. _____ Fax _____	COPIA  ORIGINALE
TRIBUNALE C.P. DI VERONA _____	MANDATO: Io sottoscritto _____ nella mia veste di legale rappresentante pro tempore di _____ s.r.l., con sede in _____ _____ _____ _____ _____ informato ai sensi dell'art. _____ comma, del d.lgs. n. _____ della possibilità di ricorrere al _____ _____ ivi previsto e dei benefici _____ di cui agli art. _____ del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nella causa da radicare contro SANDRINI BENIA- MINO _____ _____ avanti il Tribunale di Verona, ed in ogni sua fase e grado, anche in appello, opposizione, _____ ed opposizione _____ gli avv.ti _____ di Verona. Agli stessi vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compresi quelli di appellare,
RICORRENTE: _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore _____ corrente in Verona - _____ Partita I.V.A. _____ - rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ (_____ Cod. Fisc.: _____ _____ e _____ (Cod. Fisc.: _____ _____ _____), come da mandato a margine del presente atto e con domicilio eletto nel loro studio in Verona, _____ 1) BENIAMINO SANDRINI, cod. fisc. _____ _____ residente in Via Del Fante n. 21 - Caselle di Sommacampagna (VR)	

Che un cittadino possa apprendere in questo modo che il P.A.T. e soprattutto la V.A.S. del P.A.T. è stata **modificata**, probabilmente questa evidenza dei vizi procedurali e/o illegittimità degli atti che possono inficiare così tutto l'iter di approvazione del P.A.T. ... causa mancata partecipazione del pubblico.

In merito alla V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna, in data 21 Giugno 2012, indirizzata all'Assessore all'Urbanistica Comunale, ho inviato una lettera avente questo oggetto: "**Richiesta di "Accesso agli Atti", inerente la "V.A.S. del P.A.T." di Sommacampagna**" con il seguente testo:

Richiesta presentata in conformità ai dettami del **D.M. n° 4 del 16 gennaio 2008** come previsto all'Art. **3-sexies.- Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo**, il cui comma 1, così recita: "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, **chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente** e del paesaggio nel territorio nazionale.

Visto che... solo da pochi giorni è stato pubblicato il **parere n° 39 del 17 maggio 2012**, della Commissione VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica avente ad oggetto: "**Comune di Sommacampagna (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio**".

Premesso che...

"ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";"

Considerato quanto...

emerge dalla dichiarazione del Responsabile di Servizio del Comune prot. n. 5571 del 10.05.2012, sono pervenute n. 39 osservazioni nel primo periodo dalla data di pubblicazione, più n. 1 osservazione pervenuta in data 26.03.2009. Nel secondo periodo di pubblicazione sono pervenute n.105 nuove osservazioni, più n. 2 fuori termine. Tra le osservazioni depositate n. 2 si riferiscono direttamente alla VAS e al rapporto ambientale, n. 3 hanno contenuti ambientali, n. 2 possono essere sostenibili dal punto di vista della VAS solo se realizzati contestualmente agli specifici interventi di mitigazione individuati, n. 5 osservazioni, non riferite nello specifico al rapporto ambientale sulle quali è stata posta attenzione perché interessano collateralmente anche aspetti inerenti la VAS.

Evidenziato che...

Il Rapporto Ambientale riporta la descrizione del quadro ambientale. Tuttavia, in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto ha integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente al quadro conoscitivo ambientale e alla valutazione del Piano.

Ricordando che...

Con delibere della Giunta Comunale n. 199/2010 e 222/2010, esecutive, sono stati quindi riaperti i termini per la presentazione di Osservazioni, con scadenza finale fissata nel 25.01.2011, e si evince che contestualmente sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di darne la massima pubblicità.

Rimarcato che...

Il Deficit Ecologico per il Comune di Sommacampagna è risultato pari a -7,025 unità di sup/ind. Il valore ottenuto è stato considerato elevato rispetto al deficit ecologico medio italiano (3,02 unità di sup/ind). Il dato sta ad indicare che per soddisfare i consumi interni e smaltire l'inquinamento prodotto, sarebbe necessaria una superficie territoriale equivalente pari a 7 volte quella reale.

Sottolineando che...

Nelle integrazioni al Rapporto Ambientale fornite in sede istruttoria è contenuta la valutazione delle osservazioni che propongono variazioni all'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità".

Richiamando che...

Per quanto riguarda le azioni individuate dal valutatore per mitigare e/o compensare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, si rendono necessarie alcune integrazioni alle NTA.

Sottolineando che...

In merito alle "Aree riqualificazione e riconversione" non emerge quali siano le funzioni e le quantità urbanistiche previste per tali ambiti e di conseguenza quali siano gli effetti sulle diverse componenti ambientali derivanti dalla loro attuazione. Si ritiene pertanto che le stesse dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.

Sottolineando che...

L'accoglimento di alcune osservazioni rende necessaria l'integrazione delle norme con l'inserimento delle mitigazioni previste dal valutatore; per altre, atteso che il valutatore rimanda ad una fase successiva la valutazione più approfondita degli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, si ritiene che le stesse dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.

Ricordando questa prescrizione...

1.7. Il Comune di Sommacampagna deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale (integrato con le integrazioni fornite con nota prot.n. 3930 del 02.04.12, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

Tutto ciò premesso - come risulta dal parere della Commissione VAS - che, (A): è stato modificato l'elaborato n° 4: "Carta della Trasformabilità" del PAT, che, (B): è stato modificato il Rapporto Ambientale della VAS del PAT e che (C): è stata modificata la Sintesi Non Tecnica della VAS del PAT e dato che tutto questo non è stato preventivamente pubblicato ed illustrato alla popolazione.

Ritenendo che siamo in presenza di una evidente violazione della Direttiva VAS, in particolare del D.Lgs 152 del 3.4.2006 art. 10: "Consultazioni", con la presente sono a chiedere la copia di tutto quanto è stato "modificato" e/o "integrato" rispetto al PAT e alla VAS del PAT come questo era già stato adottato con la Delibera di Consiglio Comunale di Sommacampagna n° 2 del 19.1.2009.

Dato che la maggior parte di queste "modifiche" e/o "integrazioni" sono relative e/o possono anche contribuire ad incrementare gli "impatti ambientali" già oggi insistenti sul territorio di Caselle, si sollecita una urgente risposta.

Premesso questo, credo vada riportato quanto pubblicato in un Comunicato Stampa del Ministero dell'Ambiente che è intervenuto sulla "partecipazione" del Pubblico, che merita essere richiamato:

www.minambiente.it Home Contatti Mappa del sito Cerca nel sito

 **MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** [Valutazioni ambientali: VAS VIA](#)

Sei in: Home - Comunicazione - Eventi e notizie - Nuova Direttiva Europea sulla VIA

Nuova direttiva europea sulla VIA



Dal 17 febbraio entra in vigore la nuova direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2012.

Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE che viene conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per il recepimento da parte degli Stati Membri in quanto la nuova direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini per il recepimento delle singole direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.- Parte Seconda; D.Lgs.162/2011 attuativo della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio).

Nel provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso specifiche modalità di informazione, anche mediante mezzi di comunicazione elettronici, in una fase precoce della procedura garantendo l'accesso alla documentazione fornita dal proponente ed alle informazioni ambientali rilevanti ai fini della decisione.

Al pubblico devono essere garantite tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali ed il diritto di esprimere osservazioni e pareri (per iscritto o tramite indagine pubblica) prima che venga adottata la decisione finale da parte dell'autorità competente. A tal fine, devono essere fissate scadenze adeguate che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire la sua efficace partecipazione al processo decisionale.

Tutte le indicazioni contenute nella nuova direttiva in materia di informazione e di partecipazione del pubblico al procedimento di VIA sono sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Sia per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (art.20) che per la procedura di VIA (artt. 21-29) la norma individua, definendone modalità e tempi, gli specifici adempimenti da parte dell' autorità competente e/o del proponente volti a garantire: la pubblicità della procedura e l'accesso alle informazioni tecniche ed amministrative ad essa relative durante l'intero iter procedurale, dalla presentazione dell'istanza al monitoraggio ambientale dell'opera; l'accesso alle informazioni ambientali necessarie alla predisposizione degli studi di impatto ambientale; la possibilità, per chiunque abbia interesse, di partecipare attivamente al processo decisionale presentando osservazioni e fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

<http://www.va.minambiente.it/comunic-azione/eventienotizie/nuovadirettivaeuropeasullavia.aspx>

Dal **17 febbraio** entra in vigore la nuova direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la **valutazione dell'impatto ambientale** di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2012.

Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE che viene conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per il recepimento da parte degli Stati Membri in quanto la nuova direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini per il recepimento delle singole direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.- Parte Seconda; D.Lgs.162/2011 attuativo della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio).

Nel provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla **partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso specifiche modalità di informazione**, anche mediante **mezzi di comunicazione elettronici**, in una **fase precoce della procedura garantendo l'accesso alla documentazione fornita dal proponente** ed alle **informazioni ambientali rilevanti ai fini della decisione**.

Al pubblico devono essere **garantite tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali** ed il **diritto di esprimere osservazioni e pareri** (per iscritto o tramite indagine pubblica) **prima che venga adottata la decisione finale da parte dell'autorità competente**. A tal fine, devono essere fissate **scadenze adeguate** che concedano un **tempo sufficiente per informare il pubblico** nonché per consentire la **sua efficace partecipazione al processo decisionale**.

Tutte le indicazioni contenute nella nuova direttiva in **materia di informazione e di partecipazione del pubblico al procedimento di VIA** sono sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Sia per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (art.20) che per la procedura di VIA (artt. 21-29) la norma individua, definendone modalità e tempi, **gli specifici adempimenti da parte dell' autorità competente e/o del proponente volti a garantire: la pubblicità della procedura e l'accesso alle informazioni tecniche ed amministrative ad essa relative durante l'intero iter procedurale**, dalla **presentazione dell'istanza al monitoraggio ambientale dell'opera**; l'accesso alle **informazioni ambientali necessarie alla predisposizione degli studi di impatto ambientale**; la possibilità, **per chiunque abbia interesse, di partecipare attivamente al processo decisionale presentando osservazioni e fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi**.

Visto anche il contenuto di questo recente contributo del Ministero dell'Ambiente, il sottoscritto a seguito delle modifiche come queste operate dal Comune di Sommacampagna alla **V.A.S. del P.A.T.** in data successiva alla Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 19 Gennaio 2009, ciò premesso, segnala:

- (A) che non ha avuto conoscenza di pubblicità di riapertura della procedura di VAS e/o sua modifica,
- (B) che non ha avuto accesso a informazioni tecniche e amministrative durante il nuovo iter procedurale,
- (C) che non ha potuto partecipare alla modifica della VAS del PAT del Comune di Sommacampagna fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
- (D) che non ha avuto modo di prendere visione del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi Non Tecnica" e dell'altra documentazione, prima del parere della Commissione VAS n° 39 del 15 Maggio 2012,

il sottoscritto ritiene che il parere della Commissione VAS n° 39 del 15 Maggio 2012 sia **viziato nella forma e nella sostanza e deve essere considerato un atto illegittimo e pertanto atto nullo** perché vi è stata una evidente violazione in materia di informazione e partecipazione del pubblico impedendo il diritto di esprimere osservazioni e pareri al sottoscritto che oltre per gli interessi ambientali è stato costretto ad occuparsi di questo problema anche per difendere propri interessi personali.

Per le brevi considerazioni come oggi espresse e a difesa degli interessi ambientali e personali **si richiede una verifica di NULLITA' e/o ILLEGITTIMITA' del Parere della Commissione V.A.S. n° 39 del 15 Maggio 2012, inerente al "V.A.S. del P.A.T." di Sommacampagna...** con un conseguente e immediato **diritto di accesso a tutti gli atti** citati e che hanno costituito e contribuito al rilascio del parere di cui sopra e pertanto si rinnova anche la richiesta già inoltrata al Comune di Sommacampagna in data 21.06.2012.

Distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it